

REGOLAMENTO (CE) N. 1552/2000 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1547/1999 relativo alle procedure di controllo da applicare in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso l'Estonia, Hong Kong, l'Ungheria, l'Indonesia, la Lituania, San Marino e la Thailandia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel mese di gennaio la Commissione europea ha inviato una nota verbale a tutti i paesi non membri dell'OCSE [nonché all'Ungheria e alla Polonia, che non applicano ancora la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def.] col triplice intento di: i) informare tali paesi in merito alla nuova regolamentazione comunitaria; ii) chiedere conferma delle loro rispettive posizioni quali descritte negli allegati dei due regolamenti summenzionati e iii) ottenere una risposta dai paesi che non avevano risposto nel 1994.
- (2) I paesi elencati di seguito hanno risposto e notificato alla Commissione che l'importazione di taluni rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo o previo un controllo conforme alle procedure applicabili agli allegati III o IV del suddetto regolamento:
 - 1) Estonia (risposta del 10 febbraio 2000),
 - 2) Hong Kong (risposta del 25 febbraio 2000),
 - 3) Ungheria (risposta del 9 febbraio 2000),
 - 4) Indonesia (risposta del 15 febbraio 2000, integrata il 14 aprile 2000),
 - 5) Lituania (risposta del 15 febbraio 2000),
 - 6) San Marino (risposta del 14 febbraio 2000),
 - 7) Thailandia (risposta del 17 febbraio 2000).
- (3) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali di questi paesi sono state notificate il 26 aprile 2000 al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Per tener conto della mutata situazione in questi paesi, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def. ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1208/2000 della Commissione ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 138 del 9.6.2000, pag. 7.